



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 29 APRILE 2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.

Il giorno 29 APRILE 2016 alle ore 21:45 nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti :

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	DOTTI FABIO	X	
2	TOSI AMEDEO	X		11	RASTELLI DAVIDE	X	
3	NARSETI ALESSANDRA	X		12	GAMBARINI FRANCESCA	X	
4	TOSCANI CARLO	X		13	COMERCI GIUSEPPE	X	
5	BUSANI ALESSANDRA		X	14	BARBIERI SILVIA		X
6	SERVENTI PAOLA	X		15	AMORUSO ANGELA		X
7	GALLICANI MARCO	X		16	RIGONI GABRIELE		X
8	ROTA GIUSEPPE		X	17	POLLASTRI LUCA	X	
9	AMIGONI FRANCO	X					
TOTALE PRESENTI : 12				TOTALE ASSENTI : 5			

Assiste il Segretario Generale **Dott. Felice Antonio Pastore.**

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Amedeo Tosi** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all'ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : **NARSETI ALESSANDRA, GALLICANI MARCO, POLLASTRI LUCA.**

Assistono alla seduta i seguenti assessori : **FRANGIPANE ALESSIA, BONATTI FABIO, MALVISI DAVIDE, CASTELLANI GIANCARLO .**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 29 Del 29 APRILE 2016

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU).ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.

Rispetto all'appello è presente il consigliere Rigoni Gabriele. Presenti in aula 13 consiglieri.

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Tenuto conto che l'IMU è disciplinata:

- dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento all'IMU, ha previsto:

- la riduzione al 50% dell'imposta a favore delle unità immobiliari concesse in comodato d'uso gratuito tra parenti in linea retta entro il primo grado, con contratto registrato, a condizione che:
 - a) l'unità immobiliare non abbia le caratteristiche di lusso (categorie catastali A/1, A/8, A/9);
 - b) il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un solo altro immobile non di lusso adibito a propria abitazione principale;
 - c) il comodatario utilizzi l'abitazione concessa in comodato a titolo di abitazione principale;
- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- la modifica della disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 nonché applicando la stessa esenzione a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; di quelli ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; di quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- la riduzione al 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Ricordato inoltre come la stessa legge n. 208/2015, ai commi da 21 a 24, ha disposto la modifica dei criteri di determinazione della rendita catastale per gli immobili a destinazione speciale e particolare (i cosiddetti “imbullonati”), stabilendo che non concorrono alla stessa i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina dell’IMU introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale ed un apposito contributo per l’IMU sugli imbullonati;

Evidenziato come dal 2013 il gettito dell’imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

a) l’articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione “*le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d’imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali*”;

b) l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

c) l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”;

Visto infine l’articolo 174 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio di riferimento;

Richiamati:

- il DM del Ministero dell’interno in data 28 ottobre 2015 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 254 in data 31/10/2015), ha prorogato al 31 marzo 2016 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2016;
- il DM del Ministero dell’interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in

data 7/03/2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di € 200,00, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;
- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. *Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.*

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

a) ridurre l'aliquota dell'IMU;

b) introdurre disposizioni agevolative a favore dei contribuenti;

Dato atto che questo comune, per l'anno d'imposta 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55 in data 30 luglio 2015, esecutiva ai sensi di legge, ha confermato le aliquote di base (*e le detrazioni*) dell'imposta municipale propria e che non si è avvalso nell'anno 2015 della facoltà di aumentare l'aliquota IMU fino ad un massimo dello 0,8% consentito dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013;

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, apportare le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità per il 2016;

Accertato che il gettito IMU lordo incassato nell'anno 2015 ammonta a € 8.977.466,22, ridotto a € 6.108.883 per effetto della trattenuta a titolo di quota di alimentazione del fondo di solidarietà comunale;

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell'8 settembre 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 30 luglio 2015 e in data odierna con deliberazione n. 32 dichiarata *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Ricordato che ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento IUC - Sezione IMU è stata assimilata ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Ricordato che con la legge 208/2015 è stata modificata la disciplina di tassazione dei terreni agricoli, ripristinando i criteri di esenzione individuati dalla circolare del MEF n. 9 del 14/06/1993 che ricomprende anche il comune di Fidenza. Nel territorio del comune di Fidenza sono esenti i terreni agricoli censiti nei fogli catastali dal n. 79 al n. 102 ed, in parte, ai fogli nn. 70, 75 e 78.

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 55 del 30 luglio 2015 con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stata decisa l'applicazione delle aliquote e detrazioni dell'IMU per l'anno 2015;
- n. 111 del 21 dicembre 2015 con la quale sono state mantenute invariate per l'anno 2016 le aliquote, tariffe ed esenzioni dei tributi e dei servizi a domanda individuale applicate per l'esercizio 2015.

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), il quale ha introdotto, per il 2014 e 2015, una clausola di salvaguardia a favore dei contribuenti in base alla quale la sommatoria delle aliquote IMU + TASI non può superare, per ciascuna tipologia di immobile, l'aliquota massima IMU prevista al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote;
- lo stesso articolo 1, comma 677 della citata legge, dispone che *“Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille”*;
- l'articolo 1, comma 28 della legge n. 208/2015, il quale stabilisce che *“Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015”*;

Vista la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 2/DF del 29 luglio 2014;

Ritenuto pertanto di definire le aliquote dell'imposta municipale propria, già confermate anche per l'anno 2016 con delibera consiliare di approvazione del bilancio di previsione 2016/2018 n. 111 del 21 dicembre 2015, apportando le modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità per l'anno 2016:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
4 per mille	ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
4 per mille	ALLOGGI di proprietà dell' A.C.E.R. Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, regolarmente assegnati dall' A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.
esenti	ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
esenti	CASA CONIUGALE ASSEGNATA al CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE È esente dall'imposta la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

esenti	FORZE di POLIZIA È esente un unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
esenti	ALLOGGI SOCIALI Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali di cui al D. M. Infrastrutture 22 aprile 2008.
esenti	COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
equiparate all'abitazione principale (esenti)	ABITAZIONI DI ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE È equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9,1 per mille con riduzione della base imponibile al 50%	UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
9,1 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO regolarmente registrato.
9,1 per mille con riduzione dell'imposta al 75%	UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO.

9,1 per mille	IMMOBILI ad USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI nel GRUPPO CATASTALE D, precisando che l'imposta calcolata con aliquota standard del 7,6 per mille è riservata allo Stato e l'imposta calcolata con aliquota dell'1, 5 per mille è dovuta al Comune di Fidenza.
10,6 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale.
esenti	FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
esenti	FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
9,1 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non RIENTRANTI nelle FATTISPECIE INDICATE, quali ad esempio: - AREE EDIFICABILI - TERRENI AGRICOLI (SE IMPONIBILI).

Atteso che sulla base degli incassi IMU 2015, della perdita di gettito derivante dalle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/2015 nonché delle aliquote e delle detrazioni d'imposta sopra indicate, il gettito IMU stimato per l'anno 2016 ammonta a € 7.150.000, al netto della quota di 1.716.396 trattenuta dallo Stato per alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale, sulla base della nota del Ministero dell'Interno pubblicata sul sito internet in data 30/03/2016 (con una minor trattenuta di gettito IMU per l'anno 2016 pari a 1.208.259,18);

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, commi 13-bis e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, i quali testualmente recitano:

13-bis. "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

15. "A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."

Viste:

la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la

quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento unico delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 4 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere favorevole espresso il 26 aprile 2016, dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione di uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepito il parere favorevole, espresso, a norma dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dal responsabile del Servizio Entrate del settore "servizi amministrativi", dott.ssa Francesca Zerbini, anche responsabile dei tributi comunali, secondo cui la "proposta di deliberazione è tecnicamente regolare" ed il parere del responsabile del Servizio Bilancio del settore "servizi amministrativi", dott. Marco Burlini, secondo cui la "proposta di deliberazione è contabilmente regolare";

Con n. 9 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco, Dotti Fabio, Rastelli Davide) con n. 2 voti contrari (Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), con n. 2 astenuti (Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

DELIBERA

1. di confermare, per l'anno di imposta 2016, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

ALIQUTA	TIPOLOGIA
4 per mille	ALIQUTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.
4 per mille	ALLOGGI di proprietà dell' A.C.E.R. Unità immobiliari e autorimesse di pertinenza, regolarmente assegnati dall' A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale.

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
esenti	<p>ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'esenzione si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p>
esenti	<p>CASA CONIUGALE ASSEGNATA al CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE</p> <p>È esente dall'imposta la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p>
esenti	<p>FORZE di POLIZIA</p> <p>È esente un unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p>
esenti	<p>ALLOGGI SOCIALI</p> <p>Fabbricati di civile abitazione e relative pertinenze destinati ad alloggi sociali di cui al D. M. Infrastrutture 22 aprile 2008.</p>
esenti	<p>COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA</p> <p>Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;</p> <p>unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.</p>
equiparate all'abitazione principale (esenti)	<p>ABITAZIONI DI ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE</p> <p>È equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p>

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
<p>9,1 per mille con riduzione della base imponibile al 50%</p>	<p>UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI IN LINEA RETTA DI PRIMO GRADO</p> <p>Unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.</p>
<p>9,1 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO regolarmente registrato.</p>
<p>9,1 per mille con riduzione dell'imposta al 75%</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO.</p>
<p>9,1 per mille</p>	<p>IMMOBILI ad USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI nel GRUPPO CATASTALE D, precisando che l'imposta calcolata con aliquota standard del 7,6 per mille è riservata allo Stato e l'imposta calcolata con aliquota dell'1, 5 per mille è dovuta al Comune di Fidenza.</p>
<p>10,6 per mille</p>	<p>UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale.</p>
<p>esenti</p>	<p>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE</p> <p>di cui all'art. 9, comme 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</p> <p> fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.</p>
<p>9,1 per mille</p>	<p>ALIQUOTA ORDINARIA per TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI non RIENTRANTI nelle FATTISPECIE INDICATE, quali ad esempio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AREE EDIFICABILI - TERRENI AGRICOLI (SE IMPONIBILI).

3. di stimare in € 7.150.000 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2016 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate, al netto delle trattenute di € 1.716.396,30 a titolo di quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale;
4. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività ovvero

entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio e comunque entro il 14 ottobre 2016 (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, commi 13-*bis* e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 9 voti favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco, Dotti Fabio, Rastelli Davide) con n. 2 voti contrari (Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), con n. 2 astenuti (Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

DELIBERA

5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Amedeo Tosi

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Felice Antonio Pastore



Comune di Fidenza

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.

*Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica **favorevole** relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 30 del **26/04/2016***

Data 26/04/2016

Istruttore Direttivo Amministrativo Cont
ZERBINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Fidenza

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC).ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2016.

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 30 del 26/04/2016 .

Data 26/04/2016

IL FUNZIONARIO

(BURLINI MARCO / ArubaPEC S.p.A.)